



COOPERATIVA DI ABITAZIONE
DELLA PROVINCIA DI MODENA DAL 1976

REGOLAMENTO PRESTITO DA SOCI

REGOLAMENTO PRESTITO DA SOCI

Art. 1 (Oggetto del presente regolamento)

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci effettuata da ABITCOOP Soc.Coop. (di seguito "Cooperativa") in attuazione dell'art. 6.4 del proprio Statuto Sociale.

Come previsto dal medesimo art. 6.4 di detto Statuto, la raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dai relativi provvedimenti di attuazione.

La raccolta di prestiti da soci è limitata ai soli soci persone fisiche iscritti nel libro dei soci della Cooperativa da almeno tre mesi. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio fra soggetti diversi dai suddetti e tra il pubblico in genere. La Cooperativa, per questa ragione, non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito e non è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia.

La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

La Cooperativa è iscritta all'albo società cooperative a mutualità prevalente A103849 ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del C.C. e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 (Limiti della raccolta)

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia e dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) nonché dal Regolamento quadro di Legacoop Nazionale..

Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Il valore del patrimonio da assumere come riferimento per la determinazione dei limiti suddetti, deve rispettare i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia e dagli Enti preposti.

I prestiti raccolti presso ciascun socio non devono superare il limite di importo previsto dalle leggi in materia, tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può fissare un limite massimo di raccolta presso ciascun socio ed un limite massimo di raccolta complessiva inferiori a quelli di cui sopra.

Art. 3 (Modalità della raccolta)

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci persone fisiche.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005, ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 6. C. 4 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico recante dettagliate informazioni sulle condizioni economiche, in particolare tassi di interesse e spese, di volta in volta applicate ai rapporti di prestito;
- g) la comunicazione di cui all'articolo 16 del presente Regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto imposto dalla Legge, può stabilire tipologie di prestiti diversificate per vincolo temporale e/o importo e/o remunerazione, ricomprensibili in un unico rapporto contrattuale.

Il socio che intende finanziare con prestiti la Cooperativa deve stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 4 del presente regolamento.

Art. 4 (Contratto)

Il contratto di prestito deve essere redatto per iscritto utilizzando moduli omogenei.

Un esemplare del contratto, sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa, deve essere consegnato o recapitato al socio.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare altri soggetti, nell'ambito degli amministratori e/o dei dipendenti della Cooperativa, a sottoscrivere il contratto in nome e per conto della Cooperativa stessa.

Le clausole contrattuali che prevedono la possibilità di variare in senso sfavorevole al socio i tassi di interesse e/o altre condizioni devono essere approvate specificatamente dal socio stesso con apposita sottoscrizione.

La Cooperativa si riserva di rifiutare la stipulazione del contratto di prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5 (Libretto)

Al momento dell'apertura del rapporto di prestito è rilasciato al socio prestatore un documento nominativo, predisposto dalla Cooperativa, denominato "Libretto di prestito sociale" (di seguito "Libretto") su cui devono essere annotate e siglate, da un incaricato della Cooperativa medesima, tutte le operazioni di versamento e di prelievo effettuate dal socio.

Tutte le operazioni effettuate dal socio prestatore e annotate sul Libretto devono altresì essere registrate, con riferimento al socio stesso, nella contabilità della Cooperativa.

Sul Libretto devono inoltre essere annotati gli accreditamenti degli interessi e gli eventuali addebitamenti di spese, in occasione della prima presentazione successiva alla loro liquidazione.

Nessuna operazione di versamento o prelevamento può essere effettuata senza la presentazione del Libretto.

Le annotazioni sul Libretto, debitamente siglate dall'incaricato della Cooperativa, fanno prova sia per il socio che per la Cooperativa.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso, da parte del socio prestatore, a titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati e sulle operazioni relative ai singoli rapporti di prestito. Resta pertanto esclusa la possibilità di fornire qualsiasi informazione a terzi.

La Cooperativa ha il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere in visione al socio prestatore il Libretto per l'effettuazione di eventuali riscontri.

Art. 6 (Perdita del Libretto)

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il socio prestatore deve darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Tale comunicazione deve consentire di identificare il documento perduto e stabilire la causa della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospende l'operatività del Libretto. L'eventuale comunicazione del suo ritrovamento, inoltrata personalmente dal socio prestatore, ne ripristina l'operatività, salvo il caso in cui sia già stato rilasciato un nuovo Libretto.

La Cooperativa rilascia un nuovo Libretto solamente su esplicita richiesta scritta del socio. All'atto della consegna del nuovo Libretto il socio prestatore deve dichiarare per iscritto alla Cooperativa che il Libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa stessa è liberata da ogni possibile responsabilità conseguente ad un eventuale uso improprio del Libretto medesimo.

Art. 7 (Versamenti e rimborsi)

In qualsiasi momento il socio prestatore può effettuare versamenti ad integrazione del suo prestito sino a concorrenza del limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La Cooperativa si riserva di non accettare versamenti ad integrazione del prestito qualora, per effetto della somma che il socio intende versare, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta complessiva di cui al medesimo art. 2 del presente regolamento.

In qualsiasi momento il socio prestatore può richiedere il rimborso parziale o totale del suo prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale o che non siano ancora disponibili ai sensi del successivo art. 9 del presente regolamento.

Il rimborso delle somme non vincolate è effettuato con l'osservanza di un periodo di preavviso di almeno 24 ore.

A tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.

Le operazioni si effettuano presso gli uffici della Cooperativa durante gli orari di apertura degli stessi ai soci.

Art. 8 (Deleghe)

Ferma restando la titolarità del rapporto, il socio prestatore può delegare sino a due persone maggiorenni ad effettuare in suo nome e per suo conto, disgiuntamente fra loro, versamenti ad integrazione e richieste di rimborso del suo prestito. Restano escluse l'apertura e l'estinzione del rapporto.

Il conferimento della delega di cui sopra e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto sottoscritto dal socio prestatore alla presenza di un incaricato della Cooperativa, o di un pubblico ufficiale, e conservato presso la stessa.

Art. 9 (Mezzi di pagamento)

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di contanti e/o assegni.

I versamenti effettuati a mezzo di assegni bancari sono accettati salvo buon fine degli stessi. Le relative somme sono considerate disponibili, quindi prelevabili dal socio, solo ad avvenuto incasso degli assegni e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data del versamento.

Il Consiglio di Amministrazione può ridurre il termine di cui sopra.

I versamenti effettuati a mezzo contanti sono accettati per importi nei limiti di legge.

La Cooperativa effettua i rimborsi al socio prestatore e ai suoi delegati a mezzo di contanti e/o assegni bancari a propria discrezione.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, può limitare la quantità e/o fissare le caratteristiche dei mezzi di pagamento che possono essere usati per l'effettuazione dei versamenti e/o dei rimborsi.

L'utilizzo dei mezzi di pagamento per l'effettuazione dei versamenti e dei rimborsi deve comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia.

Art. 10 (Estinzione del rapporto di prestito)

Il rapporto di prestito si estingue a seguito del rimborso totale delle somme prestate.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora il rapporto di prestito presenti un saldo inferiore a Euro centocinquantaquattro/94 e non sia stato movimentato dal socio prestatore negli ultimi dodici mesi, trascorsi sessanta giorni dall'invio al socio interessato di apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l'ultimo domicilio reso noto, può disporre l'estinzione d'ufficio del rapporto medesimo. Dalla data dell'estinzione d'ufficio del rapporto le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio.

Il Consiglio di Amministrazione può modificare il limite di importo di cui sopra.

Art. 11 (Recesso, decadenza, esclusione o morte del socio)

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio prestatore, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso. Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio receduto, decaduto o escluso ovvero degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare al più presto alla Cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore. Per la liquidazione del credito risultante a loro favore si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Nel momento stesso dell'interruzione del rapporto sociale o della morte del socio prestatore cessa la validità delle deleghe, di cui all'art. 8 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Codice Civile.

Art. 12 (Interessi e loro liquidazione)

Gli interessi sui prestiti sono conteggiati con valuta del giorno del versamento, sempre ed in ogni caso per le somme versate in contanti.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire valute diverse, posteriori a quella del giorno del versamento, per le somme versate tramite assegni.

Tutte le somme versate producono interessi fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sono liquidati annualmente il giorno 1 Gennaio e capitalizzati il giorno stesso al netto della ritenuta fiscale da applicarsi per Legge.

Se capitalizzando gli interessi, venisse ad essere superato il limite massimo di raccolta presso ciascun socio di cui all'art. 2 del presente regolamento, gli interessi stessi sono capitalizzati fino a concorrenza di tale limite. L'importo eccedente è considerato infruttifero ed è messo a disposizione del socio.

Nel caso di estinzione del rapporto di prestito in corso d'anno, gli interessi sono liquidati il giorno stesso dell'estinzione.

Art. 13 (Tassi di interesse)

Il Consiglio di Amministrazione, entro il limite di remunerazione stabilito dall'art. 13 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n° 601 e successive modificazioni per poter fruire delle previste agevolazioni fiscali, fissa i tassi di interesse, espressi quali tassi annui nominali, divisore 365 giorni, da applicarsi per ciascuna tipologia di prestito.

Art. 14 (Spese gestione rapporto)

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire l'addebitamento di spese al socio prestatore in relazione alla gestione del rapporto di prestito; a mero titolo esemplificativo può stabilire l'addebito di spese per la registrazione delle operazioni e/o l'invio delle comunicazioni previste dal presente regolamento.

Art. 15 (Variazione delle condizioni del prestito)

Il Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, può modificare i tassi di interesse e/o ogni altra condizione contrattuale, applicata ai rapporti di prestito in corso, che, a norma del presente regolamento, è delegato a stabilire.

In caso di modificazione dei tassi di interesse e/o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore, le variazioni devono essere comunicate al socio con apposita comunicazione scritta fatta pervenire presso l'ultimo domicilio reso noto.

Entro quindici giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il socio ha diritto, in ogni caso, di recedere dal contratto di prestito e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 16 (obblighi informativi al socio)

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento del documento senza che sia pervenuta alla Cooperativa opposizione scritta da parte del socio, il contenuto del documento si intende approvato a tutti gli effetti dal socio medesimo. In caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale, la cooperativa fornirà al socio anche un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso.

Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 19 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 2 e 3, e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 17 (Verifiche e controlli)

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui all'articolo 2;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini dell'adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all'articolo 7.

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 18, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato eventuali infrazioni al Regolamento.

Art. 18 (sanzioni)

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 4 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 2 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato [dal presente regolamento] o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 7 (mantenimento – salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 17 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 16 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 17, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

Art. 19 (Informazioni periodiche e obblighi formativi)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 20 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 18 Giugno 2019, ed aggiorna e sostituisce tutti i precedenti regolamenti in materia approvati.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima assemblea utile.

Art. 21 (Rimando alla Legge)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di Legge vigenti, in particolare le norme di cui:

- art. 13 D.P.R. 26 settembre 1973 n. 601
- all'art. 11 del D.Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB)
- alle deliberazioni C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio): del 3 Marzo 1994 – del 19 luglio 2005 n. 1058 integrata dalla successiva del 22 febbraio 2006
- alla Circolare della Banca d'Italia del 2 Dicembre 1994
- al provvedimento della Banca d'Italia dell' 8 novembre 2016 recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
- Alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)



VIA NONANTOLANA 520
41122 MODENA
059 38 14 11
INFO@ABITCOOP.IT
ABITCOOP.IT

